



COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.25 DEL 29/04/2009

INDICE

		Pagina
Titolo I	Elementi costitutivi principi generali e programmatici	
Art. 1	Autonomia e funzioni	3
Art. 2	Sede, stemma e territorio	3
Art. 3	Principi ispiratori	3
Art. 4	Funzioni e finalità	4
Art. 5	Programmazione e forme di cooperazione	5
Art. 6	Pari opportunità	5
Art. 7	Relazioni e solidarietà tra i popoli	5
Art. 8	Statuto comunale	6
Art. 9	Regolamenti	6
Titolo II	Gli organi del Comune	
Art. 10	Organi	6
Art. 11	Il Consiglio Comunale	6
Art. 12	Competenze	7
Art. 13	Consiglio Comunale - Prima seduta, sessioni e validità delle sedute	7
Art. 14	Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente	7
Art. 15	Presidenza del Consiglio Comunale	7
Art. 16	Consigliere anziano	7
Art. 17	Procedure di convocazione	8
Art. 18	Conferenza dei Capigruppo	8
Art. 19	Consigliere Comunale	8
Art. 20	Gruppi Consiliari	8
Art. 21	Commissioni Consiliari	8
Art. 22	Commissioni speciali	9
Art. 23	Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio	9
Art. 24	Giunta Comunale - Ruolo e composizione	9
Art. 25	Nomina - durata in carica - decadenza	9
Art. 26	Funzionamento della Giunta	10
Art. 27	Competenze ed attribuzioni	10
Art. 28	Il Sindaco	10
Art. 29	Competenze del Sindaco	11
Art. 30	Il Vice Sindaco	12
Art. 31	Deleghe ed incarichi	12
Art. 32	Cessazione dalla carica di Sindaco	12
Tit. III	Organi burocratici	
Art. 33	Principi strutturali ed organizzativi	12
Art. 34	Organizzazione degli uffici e del personale	13

Art. 35	Conferenza dei responsabili dei servizi	13
Art. 36	Atti dei responsabili dei servizi	13
Art. 37	Il Segretario Comunale	14
Art. 38	Nomina, revoca, durata dell'incarico	15
Art. 39	Vice Segretario	15
Art. 40	Responsabili dei servizi	15
Titolo IV	Partecipazione	
Art. 41	Forme associative e organi di partecipazione	15
Art. 42	Istanze, petizioni e proposte	16
Art. 43	Referendum	16
Titolo V	Norme transitorie e finali	
Art. 44	Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti	17
Art. 45	Entrata in vigore	17

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 AUTONOMIA E FUNZIONI

1. Il Comune di Marradi, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, è l'ente locale autonomo che ha la rappresentanza della propria comunità.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, interpreta le aspirazioni pacifiche ed operose alla luce dei sentimenti democratici e delle tradizioni popolari che hanno caratterizzato la sua storia nel territorio della Romagna Toscana, ne valorizza la storia nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Lo statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, individua fini e modalità per la promozione della propria comunità, stabilisce norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e la partecipazione popolare.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio.
6. Esercita altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia. Tali funzioni possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate da detti enti le risorse necessarie.

ART. 2 SEDE, STEMMA E TERRITORIO

1. Il Comune ha sede nel centro storico di Marradi e precisamente al n. 1 dell'antica Piazza delle Scalelle.
2. Il Gonfalone del Comune è caratterizzato da un proprio stemma storicamente descritto come: "d'azzurro, al castello d'argento, aperto del campo, murato di nero, finestrato di rosso, merlato alla guelfa, turrcolato di un pezzo, accompagnato in capo da un giglio d'oro bottonato di rosso, e sinistrato da un leone dello stesso, controrampante alla torricella. Il castello poggia su di un campo verde".
3. Detti segni distinti, storicamente in uso, sono quelli riconosciuti con Decreto del Capo dello Stato.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Marradi.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone nella forma autorizzata. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
6. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali in scala 1:2000 dal n. 1 al n. 130, confinanti a Nord con la provincia di Ravenna, a Sud con i Comuni di S. Godenzo, Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, a Est con la provincia di Forlì, ad Ovest con il Comune di Palazzuolo Sul Senio.
7. Il territorio del Comune si sviluppa lungo il bacino idrografico del fiume Lamone.
8. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà nelle forme stabilite dalla legge regionale ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 3 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Marradi fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione della Repubblica e ne promuove la realizzazione concorrendo a rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale.
2. Il Comune opera altresì al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana, per l'affermazione e il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo.
3. Il Comune di Marradi riconosce e tutela le tradizioni culturali, storiche e le specificità ambientali ed economiche del suo territorio.

ART. 4 FUNZIONI E FINALITÀ

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione statale, della Regione Toscana e della Provincia di Firenze.
3. Il Comune attua forme di cooperazione e integrazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e della omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa, anche nei confronti di enti appartenenti alla Regione Emilia Romagna.
4. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
5. In particolare il Comune:
 - a. Tutela la salute nell'esercizio dei poteri propri, nella partecipazione alle istituzioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, nella tutela dell'ambiente, nell'assistenza agli anziani ed agli inabili, perseguendo i medesimi fini indicati dalle antiche famiglie marradesi per la costruzione dell'Ospedale di "San Francesco".
 - b. Concorre a promuovere una rete di protezione sociale, di opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie con particolare attenzione alle persone che versano in stato di bisogno e siano carenti di un alloggio dignitoso.
 - c. Promuove interventi di assistenza ai minori, il diritto all'istruzione sin dall'infanzia e, nell'ambito delle leggi statali e regionali, opera in stretta collaborazione con le famiglie valorizzando l'Asilo infantile "Fratelli Scalini", che incarna la sensibilità storica della comunità marradese per l'infanzia.
 - d. Affronta le sempre più diffuse forme di disagio giovanile, oltre a quelle connesse con l'occupazione, nella ricerca di forme di solidarietà sempre più adeguate fra le generazioni.
 - e. Propone il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni.
 - f. Promuove tutte quelle iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza.
 - g. Riconosce la particolare importanza dell'attività locale dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale, delle reti anche informali delle persone e di famiglie favorendone lo sviluppo e agevolandone la partecipazione.
 - h. Si impegna a favorire processi di integrazione sia attraverso i gemellaggi come quello realizzato con Castelnau-dary, Languedoc Roussillon (Francia) nel 1991, sia attraverso forme di cooperazione, come quello avviato nel 1995 con i minori di Chernobyl (Russia).

- i. Tutela e promuove l' ambiente e il territorio, quali risorse fondamentali della Comunità di Marradi, anche attraverso il Centro Documentazione del Castagno, per sostenere la produzione agro-forestale, le produzioni tipiche a cominciare dal "marron buono", e tutte le forme di valorizzazione del territorio, in particolare quelle che realizzano una rinnovata presenza umana nelle aree montane.
- j. Promuove lo sviluppo economico della Comunità marradese. A questa finalità è dedicata la gestione delle risorse territoriali, delle relazioni con i soggetti pubblici e privati che operano o possono operare nella realtà marradese, la regolamentazione dell'attività commerciale, la promozione del turismo nelle diverse forme compatibili con la valorizzazione dell'ambiente, dell'artigianato, dell'associazionismo, della cooperazione e delle forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.
- k. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico per la valorizzazione delle proprie radici storiche e per garantirne il godimento alla collettività . Cura l' archivio storico valorizza il "Teatro degli Animosi" quale testimonianza di una tradizione antica e strumento di una promozione culturale. Concorre a valorizzare il patrimonio letterario di Dino Campana attraverso il sostegno e la collaborazione con il Centro Studi Campaniani "Enrico Consolini" .
- l. Promuove e favorisce l'organizzazione del tempo libero, l'attività sportiva, l'attività ittica e venatoria e quella ricreativa, e ne sottolinea l'importanza del punto di vista culturale, sociale ed economico. A tal fine valorizza l'attività della scuola, delle associazioni, delle società sportive.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

- 1. Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre a costituire una Comunità Montana, a determinarne finalità, obiettivi programmatici, politiche di sviluppo e valorizzazione delle risorse anche attraverso l'individuazione di idonei strumenti gestionali.
- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, dell'Area Metropolitana, della Provincia e della Comunità Montana avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose operanti nel suo territorio e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con l'Area Metropolitana e con la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, di pari dignità, di complementarietà e di sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- 4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune coordina la propria azione con quella degli altri Comuni e della Comunità Montana alla quale può delegare proprie funzioni.
- 5. Il Comune può inoltre costituire un'unione con altri Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

ART. 6 PARI OPPORTUNITA'

- 1. Il Comune garantisce l'effettiva realizzazione di condizioni di pari opportunità fra gli uomini e le donne e promuove il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza.
- 2. Attua condizioni di pari opportunità, secondo la normativa vigente, nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.
- 3. Il Comune è inoltre impegnato a creare le condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

ART. 7 RELAZIONI E SOLIDARIETA' TRA I POPOLI

- 1. Il Comune favorisce e promuove occasioni di incontro e relazioni con le comunità locali anche di paesi comunitari ed extracomunitari.

2. A tal fine, sviluppa rapporti di collaborazione, di gemellaggio e di sostegno di realtà che abbiano caratteristiche comuni per dimensione, storia e ruolo socio-culturale, animando una costante iniziativa per una cooperazione fondata sul principio di libertà e di autodeterminazione di tutti i popoli e sulla base di relazioni socio-economiche che favoriscano l'emancipazione e l'accesso a migliori condizioni di vita.
3. Il Comune, riconoscendo i valori di incontro e solidarietà fra i popoli, promuove interventi atti a favorire l'accesso al lavoro ed alla casa e l'integrazione sociale degli immigrati.
4. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti umani, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace il diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine, promuove e sostiene idonee iniziative per diffondere tra i cittadini una cultura di pace.

ART. 8 STATUTO COMUNALE

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto e le relative modifiche sono adottate dal Consiglio Comunale con le procedure stabilite dalla legge. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
3. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
4. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini.

ART. 9 REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti entrano in vigore secondo le disposizioni di legge.

TITOLO II GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 10 ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 11 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune ed ha propria autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il funzionamento del consiglio nell'ambito dei principi stabiliti dal presente statuto e' disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. La stessa maggioranza di cui al comma precedente é richiesta per le modificazioni al regolamento.

ART. 12 COMPETENZE

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva sugli atti fondamentali indicati dalla legge .
2. Esprime atti di indirizzo e direttive ai quali gli organi di governo e burocratici si debbono adeguare.
3. Il consiglio comunale esamina mozioni, ordini del giorno e risoluzioni per indirizzare l'azione del sindaco e della giunta sui programmi dell'ente.

ART. 13 CONSIGLIO COMUNALE - PRIMA SEDUTA, SESSIONI E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Le sedute sono valide quando sia presente, in prima convocazione, la metà dei consiglieri assegnati al Comune in seconda convocazione un terzo degli stessi. In entrambi i casi si arrotonda per eccesso all'unità superiore senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 14 LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta -sentita la Giunta -al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico -amministrativo del consiglio.

ART. 15 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, in sua assenza la presidenza viene assunta dal vicesindaco se consigliere comunale. Qualora il vicesindaco non sia consigliere il Consiglio Comunale è presieduto dall'assessore eletto consigliere scelto in base all'anzianità di età. Ove invece la giunta sia composta da tutti componenti esterni la presidenza del Consiglio spetta al Consigliere anziano. In caso di parità di voti prevale l'anziano per età.

ART. 16 CONSIGLIERE ANZIANO

E' consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Non vanno considerati, a tal fine, il

Sindaco eletto ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti. L'anzianità segue i voti ottenuti; a parità di voti prevale l'anzianità per età.

ART. 17 PROCEDURE DI CONVOCAZIONE

1. Il consiglio comunale e' convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori per l'esercizio dell'attività dell'ente. Il sindaco e' altresì tenuto a convocare il consiglio comunale nei casi indicati dalla legge e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento.
2. Il consiglio e' altresì convocato dal sindaco quando sia richiesto da almeno 1/5 dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dalla legge .
3. Il regolamento assicura idonee procedure per la comunicazione dell'ordine del giorno e la visione delle proposte di deliberazione, da sottoporre ai consiglieri comunali.

ART. 18 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo, convocata e presieduta dal sindaco o suo delegato, è composta dai rappresentanti dei gruppi consiliari formalmente costituiti. Essa è l'organo consultivo del sindaco nell'esercizio della funzione di presidente delle adunanze consiliari.
2. In caso di assenza o impedimento del capogruppo, la sostituzione temporanea avviene con altro consigliere comunale dal medesimo appositamente delegato.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini di funzionamento della conferenza dei capigruppo.

ART. 19 CONSIGLIERE COMUNALE

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui sono membri. Il mancato intervento del consigliere a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, produce la decadenza dalla carica.
3. Il consigliere esercita diritto di iniziativa deliberativa per gli atti di competenza del consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno secondo quanto previsto dal regolamento.
4. Nel rispetto del segreto d'ufficio i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, da aziende speciali, istituzioni e società a cui l'ente partecipa, copia degli atti e dei provvedimenti a rilevanza interna ed esterna e tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono immediatamente assunte al protocollo generale del Comune nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni.
6. Il consigliere che per motivi professionali, di parentela o di altra natura abbia interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione, deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
7. **Il sindaco, nell'esercizio delle proprie competenze, può attribuire a singoli consiglieri specifici incarichi, deleghe e compiti al fine di favorire il buon andamento dell'attività dell'ente.**

ART. 20 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali devono organizzarsi in gruppi secondo le forme e le modalità stabilite dal regolamento .

ART. 21 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale costituisce con criterio proporzionale, nel proprio seno commissioni permanenti, e, quando occorre commissioni speciali di inchiesta, temporanee e di pari opportunità.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione e l'organizzazione, il funzionamento i poteri e le materie di competenza .
3. La presidenza della commissione avente funzione di controllo e di garanzia viene attribuita ad un rappresentante della minoranza.

ART. 22 COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali di indagini .
2. La commissione speciale di indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.
3. La commissione speciale di inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità relative alla attività amministrativa dell'ente. La deliberazione di costituzione stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 23 MOZIONE DI SFIDUCIA E SCIoglimento DEL CONSIGLIO

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, senza considerare al tal fine il sindaco.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni, e non oltre 30, dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco e degli assessori non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del sindaco e della giunta.

ART. 24 GIUNTA COMUNALE - RUOLO E COMPOSIZIONE

1. La giunta, organo di governo del Comune, collabora con il sindaco nell'esercizio dei compiti di amministrazione, impulso e proposta nei confronti del consiglio, operando collegialmente ed improntando la propria azione ai principi di trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e può essere composta da un numero massimo di 6 assessori, i quali possono essere scelti anche fra i non consiglieri in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio comunale ed intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 25 NOMINA - DURATA IN CARICA - DECADENZA

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
3. La giunta comunale dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova giunta.

4. Gli assessori cessano singolarmente dalla carica per morte, dimissioni, revoca o decadenza, oltre ai casi di rimozione, sospensione disciplinati dalla legge.
5. Il Sindaco, con atto motivato, con il riferimento anche solo al venir meno del rapporto fiduciario, può revocare uno o più assessori.
6. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell'Ente. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento, che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto. Il Sindaco dà comunicazione al consiglio, nella prima seduta utile, delle dimissioni o revoca degli assessori ed effettua apposito provvedimento di sostituzione.
7. La giunta resta in carica fino alle nuove elezioni nei casi previsti dalla legge.

ART. 26 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori e dai responsabili dei servizi.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
4. La Giunta delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. In caso di assenza o impedimento del sindaco la presidenza della giunta comunale è assunta dal vicesindaco; in caso di assenza di quest'ultimo la presidenza è assunta dall'assessore più anziano di età.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti discussione.

ART. 27 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni e direttive collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti tra le funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del sindaco. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta fornisce linee di indirizzo al direttore generale, al responsabile del servizio e al segretario comunale tramite le direttive.
4. E' competenza della giunta predisporre: il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, da sottoporre all'approvazione del consiglio; i programmi, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe.
5. La giunta determina le aliquote e le tariffe di ogni tributo comunale, escluse quelle di competenza consiliare. Rimane di competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento delle stesse.
6. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

ART. 28 IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini"*.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 29 COMPETENZE DEL SINDACO

Il sindaco svolge le seguenti funzioni:

- a) è organo responsabile dell'amministrazione comunale;
 - b) convoca e presiede la Giunta e il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - c) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - d) in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
 - e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - f) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tali nomine e designazioni devono avvenire entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
 - h) nomina e revoca gli assessori comunali e attribuisce loro gli affari da trattare coordinandone l'attività.
 - i) nomina e revoca il segretario generale, secondo la normativa vigente e gli conferisce le funzioni di direttore generale;
- 2) Il Sindaco in qualità di ufficiale di governo:
- a) sovrintende ai servizi di competenze statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini;
 - c) in casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Può inoltre modificare, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti dell'amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti;

- d) è responsabile dell'informazione alla popolazione delle situazioni di pericolo per calamità naturali.
- e) Interviene sul territorio comunale con provvedimenti specifici in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

ART. 30
IL VICE SINDACO

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

ART. 31
DELEGHE ED INCARICHI

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei tempi previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti, contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

ART. 32
CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale .
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
2. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio e danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI

ART. 33
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. La struttura del Comune di Marradi si ispira ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna componente dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della necessaria flessibilità delle strutture e del personale per la massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 34

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune di Marradi si ispira alla netta distinzione tra direzione politica ed attività amministrativa, ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza.
2. Il personale del Comune è inserito nella struttura secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, che può essere attuata anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale.
3. Il Comune valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei propri dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.
4. Il Comune applica i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali i contratti decentrati nel pieno rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali in vigore.

ART. 35

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. E' istituito un organo di coordinamento formato dai responsabili dei servizi, così come individuati con provvedimento del Sindaco.
2. Tale organo denominato conferenza dei responsabili di servizio è presieduto dal segretario comunale, ovvero dal direttore generale, ove nominato.
3. I compiti di tale conferenza sono di supporto rispetto alla funzione di coordinamento propria del segretario generale ovvero del direttore generale e sarà dallo stesso convocato per l'esame di argomenti e problemi che riguardano più servizi.

ART. 36

ATTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata categoria e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
2. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o ad eventuali Dirigenti e funzionari esterni.
3. Gli incarichi di direzione dei Servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
4. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
5. Il comune può associarsi con gli altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

6. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetto ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
7. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza dei Responsabili dei Servizi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco richiede l'intervento del Direttore Generale se nominato. In mancanza il Sindaco richiede l'intervento del Segretario Comunale affinché gli atti siano portati a compimento.
8. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrono i presupposti.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa .

ART. 37 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un segretario comunale nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente, è scelto dall'apposito albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in conformità della legge vigente.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed integrativa.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune, dei singoli consiglieri e degli uffici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Con proprio decreto, sentita la Giunta, il Sindaco può assegnare al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.
Qualora nominato Direttore Generale:
 - cura l'attuazione dei programmi definiti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio secondo le rispettive competenze;
 - si raccorda con il Sindaco ai fini di recepire le direttive relative alla gestione dell'Ente e le traduce in obiettivi specifici di attività;
 - predispone il Piano Esecutivo di Gestione
 - può avocare a se le competenze e le funzioni dei Responsabili dei Servizi in caso di inerzia previa diffida;
 - coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi nominati dal Sindaco che per i fini sopra indicati rispondono alla direzione generale nell'esercizio delle funzioni loro assegnate,
5. Se la funzione di Direttore Generale viene altrimenti assegnata sulla base di previsioni di legge, con gli atti istitutivi e di nomina vengono definite le rispettive competenze del Segretario Comunale e del Direttore Generale.
6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si rende utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
7. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e di tutto il personale dell'Ente.
8. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco;

- b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;
 - c) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione soggette a controllo eventuale del difensore civico;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, per le peculiari difficoltà e specificità del caso ovvero quando l'assistenza dello stesso non sia specificatamente richiesta da una delle parti contraenti;
 - e) autentica anche le scritture private e gli atti unilaterali nell'esclusivo interesse dell'ente;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dall'apposito regolamento ovvero conferitagli dal sindaco, purché compatibile con la sua peculiare qualifica ed il suo particolare status giuridico.
9. All'interno di intese con uno o più comuni, l'amministrazione può delegare le funzioni di nomina del segretario comunale al comune capo convenzione.

ART. 38 NOMINA, REVOCA, DURATA DELL'INCARICO

1. La nomina del segretario, salvo che non intervenga atto di revoca, ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato.
2. La legge ed i contratti collettivi di lavoro definiscono i termini per la nomina dalla data di insediamento del sindaco, i casi di revoca e ogni altra ipotesi di mancata conferma del segretario, disponendo in merito al relativo stato giuridico e al trattamento economico.
3. La revoca del segretario comunale, in caso di convenzione con uno o più comuni, può essere delegata al comune capo convenzione, ma è in ogni caso subordinata alla delibera della giunta comunale di Marradi.

ART. 39 VICE SEGRETARIO

1. Il sindaco può conferire un incarico a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario a soggetti idonei ed in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 40 RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Le funzioni dirigenziali sono attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili dei servizi.
2. I responsabili dei servizi, incaricati di funzioni dirigenziali, provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, ove nominato, ovvero dal segretario secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, ovvero dal segretario, dal sindaco e dalla giunta comunale.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE

ART. 41 FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune favorisce e valorizza, quali espressioni essenziali della persona e della comunità civile, le libere forme associative senza fine di lucro e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.
2. E' istituito un albo dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
3. La partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa del Comune è consentita attraverso forme di consultazione periodiche, commissioni miste per aree tematiche, consulte permanenti, l'accesso libero alle

strutture ed ai servizi comunali.

ART. 42 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati, le organizzazioni o i movimenti espressione della popolazione amministrata possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco su materie di competenza del Comune.
2. Le petizioni e le proposte sono sottoscritte da almeno 200 cittadini residenti maggiorenni.
3. Il primo firmatario della petizione o della proposta può chiedere di essere sentito per illustrarla al competente organo del Comune.
4. Le istanze, le petizioni o le proposte devono recare le generalità dei sottoscrittori.
5. Alle istanze, alle petizioni o alle proposte il Sindaco risponde entro 90 giorni dal loro ricevimento inviando apposita comunicazione al primo firmatario.
6. Sono escluse dal diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Tributi e bilancio;
 - c) Espropriazione per pubblica utilità;
 - d) Designazioni e nomine

ART. 43 REFERENDUM

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum sulle questioni che interessano la comunità locale ed in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi. Essi non sono ammissibili sugli atti concernenti le seguenti materie:
 - a) Statuto;
 - b) Istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina delle tariffe;
 - c) Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso aziende, enti e istituzioni;
 - d) Stato giuridico e assunzioni del personale;
 - e) Bilancio e rendiconto, assunzioni di mutui ed emissione di prestiti;
 - f) Espropriazione per pubblica utilità;
 - g) Esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa vincolata;
 - h) Pianificazione urbanistica e atti conseguenti.
3. In un anno solare si può svolgere una sola consultazione referendaria e non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie.
4. Non può essere richiesto referendum su oggetti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni.
5. I Referendum possono essere indetti quando ne facciano richiesta almeno 300 degli elettori iscritti nelle liste

elettorali dell'ultima revisione semestrale.

6. Il quesito referendario deve essere depositato presso la Segreteria del Comune da parte di almeno 100 aventi diritto al voto nella consultazione referendaria che si richiede.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44 DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI

1. Le norme regolamentari incompatibili con il presente statuto si intendono abrogate. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, in quanto con questo compatibili.

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Salvo che sia diversamente previsto da specifiche norme dello statuto, esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune. Solo da quella data cessa di produrre effetti il precedente Statuto, di cui alla deliberazione consiliare n. 67 del 15.09.2000.